

## **POLITICHE CULTURALI E PER LA COMUNICAZIONE**

Sofia Zanobini

### **1. PREMESSA**

Nell'anno 2022, la Quinta Commissione consiliare ha esaminato tre proposte di legge in sede referente e una proposta di legge per l'espressione del parere referente congiunto con la Prima Commissione.

Tutte le proposte di legge esaminate afferiscono all'esercizio della competenza legislativa concorrente, prevista dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nelle materie della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali e dell'ordinamento della comunicazione.

### **2. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**

L'articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana, tra le sue finalità principali, indica il perseguimento dell'accesso alla cultura, come bisogno individuale e valore collettivo, e la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi.

La promozione culturale, intesa in senso moderno, si fonda, dunque, su un concetto ampio di cultura, che non si limita soltanto all'arte e alla salvaguardia del patrimonio culturale. La cultura è ormai vista più che altro come un elemento essenziale della vita sociale, così come uno strumento efficace per promuovere l'integrazione e la coesione sociale. Una politica culturale attiva mira, quindi, a garantire che i singoli individui e gruppi di persone possano partecipare il più possibile alla vita culturale, riconoscendo loro l'opportunità di contribuire attivamente a dar forma ad essa.

Le istituzioni che si occupano di Welfare e di programmazione sociale sono, dunque, sempre più orientate ad individuare percorsi di progettazione culturale efficaci, mediante la definizione di linee di azione finalizzate alla valorizzazione e alla promozione di nuove forme di partecipazione alla cultura, soprattutto per e con le nuove generazioni. Tale obiettivo, in particolare, si ispira al principio generale, di cui all'articolo 3 dello Statuto, di conseguire la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future che ha come protagonisti principali i giovani, che devono poter realizzare se' stessi con forme diffuse di partecipazione nel perseguimento di un benessere individuale e collettivo.

I primi due interventi normativi oggetto di illustrazione, d'iniziativa dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, sono stati presentati con lo scopo di sostenere, in linea con le finalità statutarie, la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo e dell'associazionismo e di valorizzare e sostenere una educazione permanente alla condivisione di valori culturali, fondamento per una socialità di cittadinanza attiva.

A causa degli effetti ancora perduranti dell'emergenza pandemica da COVID-19, che hanno colpito duramente il mondo della cultura in ogni sua declinazione, in termini economici, occupazionali e di fruizione, l'educazione musicale, in particolare, ha subito un lungo periodo di inattività che ha compromesso l'esistenza stessa delle piccole realtà associative del settore, impegnate proprio nell'azione di coinvolgimento di singoli individui in un progetto comune.

La legge regionale 31 gennaio 2022, n. 2 (Interventi di sostegno per l'educazione alla musica e al canto corale), ha pertanto previsto il sostegno finanziario di realtà associative che svolgono un importante ruolo di diffusione della cultura musicale a livello territoriale e che hanno subito lunghi periodi di inattività a causa dell'emergenza pandemica, con conseguenti difficoltà di carattere economico. Tale sostegno finanziario è stato indirizzato a formazioni bandistiche e corali attraverso il coinvolgimento delle associazioni toscane di bande musicali e di gruppi corali che sono impegnati nella formazione continua per la diffusione della cultura musicale, allo scopo di consentire la ripresa dello svolgimento delle attività di promozione e di educazione di base.

Nella legge si specifica che si è scelto di veicolare il contributo attraverso due associazioni, l'articolazione regionale toscana dell'Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome (ANBIMA) e l'Associazione cori della Toscana. Il contributo è stato suddiviso tra le due associazioni in proporzione alle bande musicali ed ai cori iscritti. Le medesime associazioni si sono incaricate successivamente di ripartire le somme sulla base di specifici programmi di attività e di formazione alle stesse presentati, fatto questo che ha costituito un elemento di novità al fine di valorizzare veramente l'attività delle singole formazioni bandistiche e corali, il cui impegno è stato frustrato nel periodo di emergenza COVID-19.

La legge ha stabilito che l'erogazione dei contributi avvenisse previa presentazione al Consiglio regionale dell'elenco delle bande e dei cori che avevano presentato i programmi di attività, da svolgere entro l'anno 2022. Inoltre è stato previsto l'obbligo, per l'articolazione regionale di ANBIMA e per l'associazione cori della Toscana, di presentare entro il 31 dicembre 2023 una relazione sull'impiego dei contributi percepiti e distribuiti fra le formazioni associate. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo e la mancata assegnazione ed erogazione di futuri contributi da parte del Consiglio regionale, come previsto dall'articolo 4 della legge.

La relativa proposta di legge 94 è stata illustrata in commissione dal Presidente del Consiglio regionale ed è stata approvata all'unanimità sia in commissione sia in aula.

Con la legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3 (Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni), si è voluto invece perseguire l'obiettivo, ispirato al principio generale di cui all'articolo 3 dello Statuto, di conseguire la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future che ha come protagonisti principali i giovani che devono poter realizzare se stessi, con forme diffuse di partecipazione nel perseguimento di un benessere individuale e collettivo.

L'ufficio di presidenza ha inteso, pertanto, promuovere iniziative mirate a sostenere la rivitalizzazione del tessuto sociale impoverito dall'emergenza da COVID-19, iniziative che fossero al contempo di stimolo alla capacità progettuale dei comuni e dirette al coinvolgimento dei giovani in attività nelle quali essi potessero partecipare come protagonisti, al fine di ricomporre forme di aggregazione sociale per lungo tempo assenti dalla loro quotidianità. Attraverso la concessione di contributi *una tantum* per l'anno 2022 (una volta anticipatamente approvata l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e la conseguente variazione di bilancio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 49 del d.lgs. 118 del 2011) si è dunque incentivata la promozione di iniziative che consentissero alle nuove generazioni di ritrovare coesione sociale, partecipando, quali soggetti attivi, a progetti dei comuni loro rivolti e finanziati dall'organo legislativo.

L'atto in questione si è differenziato dai pregressi interventi contributivi del Consiglio regionale, in favore di svariati beneficiari, in quanto sono stati esplicitati i criteri in base ai quali i progetti sarebbero stati valutati, nonché perché è stato richiesto, perlomeno nelle intenzioni del legislatore, un approfondimento da parte dei comuni, principali destinatari dei contributi, sulla loro capacità progettuale, per intercettare concretamente esigenze e aspirazioni dei giovani concittadini, e sulla fattibilità concreta di tali progetti. La misura del finanziamento è stata stabilita fino ad un limite massimo di euro 15.000,00, a beneficio del singolo comune.

Sono stati individuati quattro ambiti di intervento per la predisposizione dei progetti da parte dei comuni, che potevano presentare una sola domanda di contributo, in relazione a un progetto rientrante in uno degli ambiti individuati. Gli ambiti di intervento sono stati differenziati in ragione degli interessi peculiari che i giovani hanno dimostrato su tematiche attuali, consentendo loro di concentrare l'energia e la curiosità intellettuale secondo le proprie inclinazioni:

- a) valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l'arte di strada, cosiddetta *street art*, intesa quale particolare forma di espressione dell'arte moderna che si manifesta in luoghi pubblici e che compenetra e

armonizza la capacità e la creatività artistica del singolo con l'arredo urbano in aree spesso trascurate e in abbandono;

- b) promozione e realizzazione di spettacoli, quali eventi, festival, concerti, che vedano come protagonisti giovani toscani di età non superiore a trentacinque anni;
- c) promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell'identità territoriale della Toscana da realizzare all'interno di strutture di proprietà o di gestione comunale;
- d) valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi prioritariamente da parte dei bambini con disabilità.

In particolare, l'articolo 3 ha indicato una serie di criteri generali, nonché funzionali all'ambito di intervento prescelto (un ambito solo per comune) in base ai quali i progetti presentati dai comuni sono stati valutati.

E' stato, inoltre, previsto che l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione, individuasse gli indirizzi e le modalità di accesso ai contributi per la predisposizione dell'avviso pubblico e che per alcuni ambiti di intervento l'Ufficio di presidenza individuasse iniziative dirette e il relativo finanziamento.

L'articolo 7, infine, ha previsto che l'Ufficio di presidenza, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, individuasse iniziative finalizzate alla promozione e al sostegno di attività didattiche rivolte a giovani studenti per consentire loro l'acquisizione di conoscenze consapevoli sul funzionamento e le competenze dell'organo legislativo.

La relativa proposta di legge 95 è stata illustrata in commissione dal Presidente del Consiglio ed è stata approvata all'unanimità sia in commissione sia in aula.

Nell'ambito delle competenze legislative regionali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, la Quinta Commissione, in seduta congiunta con la Prima Commissione per l'espressione del parere referente, ha esaminato la proposta di legge 167, d'iniziativa della Giunta regionale, divenuta legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati "Terme Tettuccio", "Terme Regina" e "Terme Excelsior").

Tali immobili sono stati dichiarati come aventi interesse particolarmente importante ai sensi della normativa in materia di beni culturali, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Nello specifico, tale riconoscimento è avvenuto con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, nel marzo 2001, che ha dichiarato il complesso immobiliare delle Terme di Montecatini come avente interesse particolarmente importante ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni

legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), sottoponendolo al relativo regime di tutela vincolistica. Inoltre, il Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, nella sua 44a sessione a Fuzhou (Cina), ha attribuito alle Terme di Montecatini, il 26 luglio 2021, il riconoscimento dell'“Eccezionale Valore Universale (OUV - Outstanding Universal Value)” come uno dei luoghi del sito transnazionale “The Great Spa Towns of Europe”, ovvero “Le Grandi Città termali d'Europa”, considerate le più rappresentative dell'importante fenomeno termale europeo, che ha avuto la sua massima espressione a partire dal 1700 fino agli anni Trenta del Novecento.

L'intervento normativo prevede l'acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”, di proprietà della società Terme di Montecatini s.p.a., essendo pendente presso la sezione fallimentare del Tribunale di Pistoia un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale della società Terme di Montecatini s.p.a., nel corso del quale è stata presentata dalla suddetta società un'istanza di accesso alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 84 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155). L'intervenuto accoglimento dell'istanza, da parte della competente autorità giudiziaria, ha comportato l'assegnazione alla società di un termine di sessanta giorni per il deposito del piano e della proposta di concordato. La spesa per l'acquisto degli immobili non potrà superare l'importo risultante dalla convalida o attestazione della stima, in conformità alle previsioni dell'articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 - Legge forestale della Toscana).

La proposta di legge è stata approvata all'unanimità dalle commissioni e a maggioranza dall'aula.

### **3. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

Nel corso dell'anno 2022, la Quinta Commissione si è, altresì, occupata, per l'espressione del parere referente in seduta congiunta con la Prima Commissione, della proposta di legge 51, divenuta legge regionale 11 ottobre 2022, n. 34 (Disposizioni concernenti il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Modifiche alla l.r. 22/2002).

In via preliminare, ai fini di un inquadramento generale dell'intervento normativo, si richiamano le considerazioni evidenziate nella scheda di legittimità relativamente alla competenza legislativa concorrente in materia di “ordinamento della comunicazione”, introdotta dalla riforma del Titolo V della Costituzione approvata con la legge costituzionale 3 del 2001, che presenta margini di difficile individuazione.

Nello specifico aspetto riguardante il Corecom, la disciplina statale di riferimento è costituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), che non fa menzione di un ordinamento della comunicazione, ma si riferisce alle "comunicazioni" o telecomunicazioni", ricomprendendo nel settore oggetto di disciplina ogni tipo di trasmissione attraverso mezzi di comunicazione: telefonia fissa e mobile, radio, televisione, stampa, internet. Nella legge statale viene usato il termine comunicazione solo all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, ove si regola la tenuta del "registro degli operatori della comunicazione". Tale registro iscrive i soggetti destinatari di concessione o autorizzazione, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese editrici di giornali o periodici, le agenzie di stampa, le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, compresa l'editoria elettronica. L'indicazione dei soggetti iscrivibili si ricollega ai poteri di vigilanza e controllo dell'Autorità per le comunicazioni, creata dalla stessa legge.

In parallelo alla concentrazione in capo all'Autorità nazionale delle competenze relative all'intero sistema comprensivo di stampa, radiotelevisione e servizi di telecomunicazione, la legge statale ha provveduto ad istituire i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) come organi dell'Autorità funzionalmente destinati a svolgere, sul presupposto riconoscimento delle esigenze di decentramento sul territorio, compiti di "governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione", decentramento che viene attuato ed individuato nella delega, rimettendo ad un regolamento le funzioni da decentrare da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Alla normativa istitutiva, si sono succedute due delibere dell'Autorità, la 52/1999, con la quale sono stati adottati gli indirizzi generali per il legislatore regionale, e la 53/1999, con cui è stato adottato il regolamento per la definizione delle funzioni delegabili, che ha confermato l'orientamento di rendere delegabili tutte le sopraddette funzioni per ciò che concerne la loro rilevanza locale del sistema delle comunicazioni, oltre alle indicazioni di alcune rilevanti funzioni sia consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, nonché funzioni istruttorie. La delega avviene sulla base di apposite convenzioni da stipularsi tra l'Autorità e il singolo Comitato per la specificazione delle singole funzioni delegate insieme alle risorse conferite per il loro esercizio, che deve avvenire sempre nel rispetto dei criteri e dei principi direttivi stabiliti dall'Autorità, per il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti assegnati dalla legge.

Oltre alle funzioni oggetto di delega, vi sono le cosiddette funzioni proprie, cioè quelle che attengono ai Comitati regionali, quali organi di consulenza delle regioni nella materia della comunicazione, quando le funzioni sopracitate, di governo, garanzia e controllo insistono in maniera circoscritta sul piano regionale.

La legge regionale 34/2022 si compone di quattro articoli, che intervengono a modificare alcune disposizioni relative all'assetto del CORECOM e delle funzioni proprie che esso esercita, ai sensi della legge regionale istitutiva 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).

Il sistema della comunicazione e dell'informazione, infatti, dall'entrata in vigore della legge regionale 22/2002, è mutato in modo esponenziale, dal punto di vista della tecnologia. La normativa statale è intervenuta in tale settore al fine di regolarne l'evoluzione nel rispetto dei principi del pluralismo di una informazione corretta, ampliando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e conseguentemente anche del CORECOM, che è suo organo funzionale.

L'aggiornamento della disciplina si è reso, pertanto, necessario sia in ragione di intervenute modifiche legislative, sia per renderla corrispondente alle funzioni svolte da tempo dal CORECOM, quale organo di consulenza della Regione e funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Le attività nelle materie delegate non trovavano elencazione nella disciplina regionale di riferimento, ma sono definite nell'ambito dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni del 2018, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni.

La proposta di legge è stata approvata a maggioranza in commissione e in aula.